



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 31.05.2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore **21.07**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ORDINARIA, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>
1 – AMIDEI LISA	P		8 – SQUITTIERI RITA	P	
2 – CASTANI DAVIDE	P		9 - VANGHETTI MICHELA	P	
3 – SOSTEGNI SARA	P		10 - BARNI ALBERTO	P	
4 – MONTI SIMONE	P		11 – ALFANI PATRIZIA	P	
5 – TONARELLI JACOPO	P		12 – RINALDI ELIA	P	
6 – BENEFORTI SANDRO	P		13 - SANTARNECCHI FABIO	P	
7 - GAGLIARDI AZZURRA	P				

Totale Presenti n. 13 - Totale Assenti n. 0

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig.ra AMIDEI LISA, invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. CUCINOTTA SIMONE, incaricato alla redazione del verbale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sig.ri: TONARELLI JACOPO, SQUITTIERI RITA, ALFANI PATRIZIA

La seduta è pubblica.



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Omissis

(il dibattito intervenuto in merito all'argomento in oggetto è riportato in forma sintetica nel verbale della seduta)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 79 in data 23.05.2022 redatta dal Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI;

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTI l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa espresso dal Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ed unito al presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito al presente atto;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 31.05.2022 ed unito al presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono n. 13, di cui nessun astenuto;

PRESO ATTO pertanto che la votazione, resa in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrata dagli scrutatori, dà il seguente esito: favorevole all’unanimità dei votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n. 79 in data 23.05.2022, redatta dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza giuridico–amministrativa, da parte del Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;
- 3) **DI DARE ATTO** altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 31.05.2022;
- 4) **DI INCARICARE** il Responsabile del AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, dell’esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente deliberato;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente deliberato:
 - verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono n. 13, di cui nessun astenuto;

PRESO ATTO pertanto che la votazione, resa in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrata dagli scrutatori, dà il seguente esito: favorevole all’unanimità dei votanti;

Il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
AMIDEI LISA
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CUCINOTTA SIMONE
(firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Allegato A

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 79 DEL 23.05.2022

Il Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI propone all'organo CONSIGLIO COMUNALE di adottare la seguente deliberazione.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

VISTO l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle componenti dell'Imposta municipale propria (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui, a decorrere dall'anno 2020, è stata abrogata l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 2013 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la componente TARI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi del citato articolo 1 della legge 147 del 2013:

- comma 650, in base al quale la TARI deve essere corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 651, in base al quale *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- comma 654, in base al quale *“la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *“gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 e n. 15 del 30/03/2021 sono stati approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2021-2023 comprensivo dei suoi allegati;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, ulteriormente prorogato al 31/05/2022 ai sensi dell'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15;

DATO ATTO che il Comune di Larciano non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e che conseguentemente a decorrere dall'01/01/2022 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio anno 2022 – Disposizioni";

VISTO il D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", e ss.mm.ii.;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D.L.gs. 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

VISTO l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre n. 228 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'articolo 13 comma 5-bis della Legge 25 del 28.03.2022 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Sostegni-ter" che dispone quanto segue: "*5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*".

ATTESO che la norma, peraltro approvata successivamente a quella che ha disposto il c.d. "sganciamento TARI" al 30 aprile, apre la possibilità di approvare delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per il bilancio (oggi 31 maggio) consentendo a tutti i Comuni, persino a coloro che avessero già approvato il bilancio di previsione ("*eventualmente già approvato*") di provvedere con una variazione di bilancio al recepimento delle eventuali modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

CONSIDERATO che, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge regionale Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l'autorità dell'ambito territoriale costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, denominata ATO Toscana Centro;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 per svolgere l'attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore, anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

VISTI i provvedimenti emanati dall'Autorità ARERA in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti nel periodo 2019/2022 e, in particolare:

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443 (*"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*), con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;
- la Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;
- la Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2)"*;
- la Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2, avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019, ATO Toscana Centro, in qualità di Ente di governo dell'Ambito (Egato), costituito ed operativo nell'ambito territoriale di riferimento, è il soggetto che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente a cui spetta la procedura di validazione del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo MTR;

VISTA la Deliberazione ARERA del 15 gennaio 2022, n. 15 con cui è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e la conseguente Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n.49 di individuazione del posizionamento delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti presenti nell'ambito nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025 per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani redatto da Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di gestore d'ambito del servizio integrato dei rifiuti, approvato dall'Assemblea di ATO Toscana Centro in data 23 maggio 2022 e di cui il Consiglio Comunale di Larciano ha preso atto con specifico provvedimento adottato nella odierna seduta;

CONSIDERATO che il costo complessivo a carico del Comune di Larciano per il servizio integrato dei rifiuti urbani risultante dal PEF 2022/2025, con riferimento all'annualità 2022, ammonta ad Euro 1.392.364,00.

TENUTO CONTO che, ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, dal totale dei costi del PEF devono essere detratti il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248 del 2007, le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione (extra gettito) e le entrate da procedure sanzionatorie;

PRESO ATTO che l'importo riportato a detrazione del totale dei costi del PEF anno 2022 per contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248 del 2007, è pari ad € 3.609,38 e quello relativo al recupero evasione €3.409,33;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, fino al 31 luglio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020, e che tali termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021, come previsto dall'articolo 1 del D.L. 105/2021(L. 126/2021), ed infine prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'articolo 1 del D.L. 221/2021;

VISTO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

VISTI, tra gli altri i seguenti provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid_19:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

1. la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
1. la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
2. la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
3. la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
4. la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
5. la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
6. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate zona "rossa";
7. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
8. la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate zona "gialla" e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate zona "rossa";
9. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
10. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
11. il divieto, nelle zone classificate zona "rossa", di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il d.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. La regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona "arancione";

- il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;

- considerato che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";

VISTI i d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i Comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

RICHIAMATE le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2;

DATO ATTO che a suddetta ordinanza, ne sono seguiti altre, emanate dallo stesso Ministero della Salute che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei dati aggiornati sui contagi, hanno introdotto per la Regione Toscana alternative alle misure previste per le cc.dd. zone "arancioni" e "gialle", fino alla ordinanza del 11 marzo 2022 che ha stabilito la cessazione delle suddette misure e l'applicazione di quelle di cui c.d. «zona bianca», così come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

RICORDATI inoltre, tra i vari successivi provvedimenti emanati a livello nazionale, i seguenti:

- il decreto-legge 26 novembre 2021, relativo a "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*", che ha rafforzato la disciplina in materia di certificazioni verdi stabilendo dal 6 dicembre 2021, sul territorio nazionale l'introduzione del c.d. "Green Pass Rafforzato", rilasciato solo a seguito di vaccinazione o guarigione. Conseguentemente dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche era necessario avere il green pass "rafforzato";
- il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 che, nel prolungare ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, ha previsto un rafforzamento delle misure per contrastare i possibili contagi virali, tra cui il green pass "rafforzato" per avvenuta vaccinazione o per guarigione esteso ad ulteriori attività (fino al 31 gennaio 2022 esteso presso piscine, palestre e sport di squadra al chiuso; musei e mostre; centri benessere al chiuso, centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento, accesso a centri culturali, centri sociali e ricreativi, esclusi i centri educativi per l'infanzia, al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, ristorazione e consumo di caffè e bevande anche al banco e fino al 31 gennaio 2022, chiusura delle sale da ballo e discoteche);
- il decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 (in vigore dal 31 dicembre) che ha esteso l'uso del Green Pass rafforzato agli alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati a sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto, centri culturali, centri sociali, e ricreativi per le attività all'aperto per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale;
- il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (in vigore dall'8 gennaio), che ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età in su, fino al 15 giugno 2022 e per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età l'obbligatorietà del Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DATO ATTO del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 che ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e definito alcune disposizioni per favorire il rientro all'ordinario tra cui la graduale eliminazione del green pass base e rafforzato dal 1° aprile 2022 per l'accesso agli uffici pubblici o per i servizi alla persona, e per i luoghi di ristorazione all'aperto, musei e luoghi di cultura, centri termali e di divertimento, impianti di risalita e partecipazione a cerimonie pubbliche;

PRESO ATTO, per quanto sopra esposto, che anche nel corso dell'intero anno 2021 e nei primi mesi dell'anno 2022, si sono susseguite vari provvedimenti che hanno interessato più categorie economiche con limitazioni e misure di vario tipo nell'esercizio delle proprie attività, oltre a quelle già disposte nel corso del 2020;

ATTESO che da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), non sono state emanate ulteriori linee guida per definire e gestire riduzioni tariffarie per le categorie economiche sottoposte a chiusure forzate o a limitazioni nell'esercizio della propria attività, come era accaduto nel corso dell'anno 2020, con la richiamata deliberazione n. 158/2020;

RICHIAMATO il comma 660, art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui è stato istituito presso il Ministero dell'Interno il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;

VISTI i commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

DATO ATTO che le risorse assegnate con detto il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato;

TENUTO CONTO che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con pubblicazione di alcune FAQ sul proprio portale nella sezione Pareggio di Bilancio, ha ritenuto possibile (FAQ n. 36) l'utilizzo del predetto fondo per finanziare anche l'eventuale conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che ha previsto: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con*



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

RICHIAMATO l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che, prevede che le risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 agli enti locali a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021 per le finalità per le quali sono state assegnate, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022 (entro il 31.12.2022) a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/05/2022, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021, dove sono presenti l'importo residuo del trasferimento fondo funzioni fondamentali anno 2020 ex articolo 106 del DL 34/2020 di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021 di € 102.496,35 e l'importo residuo del contributo ex articolo 6 del DL 73/2021 di € 72.586,48 e come risultanti da certificazione Covid già trasmessa alla RGS;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale che tutt'ora si protrae, nonostante lo stato di emergenza sia cessato il 31 Marzo 2022 e la cui durata non è prevedibile;

PRESO ATTO della necessità di intervenire a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha comunicato pertanto ad ATO (nota prot. 5440 del 19/05/2022) la volontà di utilizzare le seguenti somme confluite nell'Avanzo di Amministrazione 2021 come segue:

- ✓ importo residuo del trasferimento fondo funzioni fondamentali anno 2020 ex articolo 106 del DL 34/2020 di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021 di € 102.496,35, per



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

€67.450,00 per azzerare la quota residua relativa alle componenti RCTV e delle componenti RCUTF (conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e la quota restante di € 35.046,35 per la riduzione delle tariffe da applicare alle utenze non domestiche nell'anno 2022;

- ✓ importo residuo del contributo ex articolo 6 del DL 73/2021 di € 72.586,48, per la riduzione delle tariffe da applicare alle utenze non domestiche nell'anno 2022;

ATTESO che le risorse complessive disponibili per l'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche ammonta ad € 107.632,83;

RITENUTO pertanto intervenire a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, concedendo riduzioni tariffarie, a valere sia sulla quota variabile che fissa della tariffa, di cui alle allegata tabelle "A" e "B" parti integranti e sostanziali del seguente atto, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei provvedimenti nazionali, ordinanze ministeriali e regionali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

ACCERTATO che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche di cui alle tabelle "A" e "B" rispondono al quadro normativo previsto, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *"attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"*, anche *"in misura superiore alle risorse assegnate"*, evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*, e sono pertanto conformi al percorso applicativo prefigurato dal comma 660, art.1 della Legge n. 147/2013;

PRECISATO che, a seguito di stima effettuata dal soggetto gestore, Alia Spa, l'importo derivante dalla concessione delle dette agevolazioni TARI, ammonta ad € 38.666,77 per la parte fissa della tariffa ed a € 62.494,48 per la parte variabile della tariffa;

DATO ATTO che tali somme rientrano nei limiti delle risorse precedentemente indicate e disponibili per dette agevolazioni;

PRECISATO che detti importi trovano copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2022-2024 nei capitoli n. 263400/8 denominato *"agevolazioni su tariffa tari utenze non domestiche emergenza sanitari (fin. da applicazione avanzo fondo art 6 dl 73/2021)"* e n.263400/5 denominato *"trasferimenti al gestore servizio igiene urbana con risorse covid (f.to avanzo fondo funzioni fondamentali tari 2020)"* dell'annualità 2022, stanziati attraverso l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione 2021 vincolato;

VISTO l'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater del D.L. 201/2011, così come modificati dall'art 15bis del DL 34/2019 secondo cui *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.[...];"*



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.;

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI approvato con Delibera C.C. nr. 41 del 29 Settembre 2014, modificato con Delibera C.C. nr. 16 del 1° Aprile 2019, con Delibera CC nr. 63 del 27 Dicembre 2019, con Delibera CC. 25 del 28.05.2021 ed, in ultimo, Delibera CC. 33 del 29.06.2021;

DATO ATTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) vengono determinate dal Comune in relazione al suddetto Piano Finanziario;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti e "non domestiche";

RILEVATO che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA la Delibera ad oggetto "*Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022. Presa d'atto*" prevista all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in questa stessa seduta, con la quale si è preso atto dell'Approvazione del PEF 2022 da parte dell'Assemblea ATO;

ATTESO che occorre procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2022 con cui sono state stabilite le scadenze di pagamento della TARI 2022 come segue, a seguito di due emissioni:

- la prima emissione contenente due scadenze: 1° Rata con scadenza 30 Maggio 2022 e 2° Rata con scadenza 31 Luglio 2022 calcolate applicando le tariffe 2021;
- la seconda emissione relativa alla 3° Rata con scadenza 5 Dicembre 2022 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2022 applicando le tariffe definitive con conguaglio su quanto già versato;

VISTO il D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, e ss.mm.ii.;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D.L.gs. 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi interessato;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** e fare proprie tutte le premesse del presente provvedimento;
1. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per il 2022, quali risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera “C” formandone parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** gli allegati “A” e “B” al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, in cui sono state individuate – in base ai provvedimenti di chiusura, sospensione o restrizione dell'esercizio delle attività - le categorie economiche beneficiarie delle agevolazioni TARI per l'anno 2022 con le relative percentuali di riduzione;
3. **DI STABILIRE** che le agevolazioni per situazioni di disagio socio-economico verranno gestite dall'Ufficio servizi sociali, dietro presentazione di richiesta del contribuente;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

4. **DI DARE ATTO** che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento trovano adeguata copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2022-2024 nei capitoli n. 263400/8 denominato "*agevolazioni su tariffa tari utenze non domestiche emergenza sanitari (fin. da applicazione avanzo fondo art 6 dl 73/2021)*" e n.263400/5 denominato "*trasferimenti al gestore servizio igiene urbana con risorse covid (f.to avanzo fondo funzioni fondamentali tari 2020)*" dell'annualità 2022, stanziati attraverso l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione 2021 vincolato;
5. **DI DARE ATTO** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata;
6. **DI CONFERMARE** le scadenze di pagamento della TARI 2022 stabilite con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2022 a seguito di due emissioni, di cui la prima contenente la 1° rata con scadenza 30 Maggio 2022 e 2° rata con scadenza 31 Luglio 2022 calcolate applicando le tariffe 2021, e la seconda relativa alla 3° rata con scadenza 5 Dicembre 2022 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2022 applicando le tariffe definitive con conguaglio su quanto già versato;
7. **DI TRASMETTERE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
8. **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
9. **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione;
10. **DI PRECISARE** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è la sottoscritta dott.ssa Bini Michela in qualità di responsabile dell'Area Finanziaria;
11. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato al 31 maggio 2022;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Michela Bini

RIDUZIONE COVID UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA VARIABILE

	Attività	% Rid Covid	Gettito	Riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	75	6.857,39	5.143,04
2	Cinematografi e teatri	75	0,00	0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		55.551,89	0,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (solo impianti sportivi)	75	7.465,66	5.599,25
5	Stabilimenti balneari		0,00	
6	Esposizioni, autosaloni	60	12.074,22	7.244,53
7	Alberghi con ristorante	60	11.567,01	6.940,21
8	Alberghi senza ristorante	60	4.918,31	2.950,99
9	Case di cura e riposo		265,60	0,00
10	Ospedale		0,00	0,00
11	Uffici, agenzie		16.426,57	0,00
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali		4.068,13	0,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	60	21.457,44	12.874,46
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		2.929,37	0,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	60	400,55	240,33
16	Banchi di mercato beni durevoli		0,00	
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	60	5.308,63	3.185,18
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		11.153,11	0,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		17.693,06	0,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione		65.528,26	0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		84.807,10	0,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	75	6677,61	5.008,21
23	Mense, birrerie, amburgherie		0,00	0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	75	13.969,27	10.476,95
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		12.148,17	0,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		0,00	0,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		2.551,01	0,00
28	Ipermercati di generi misti		0,00	0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari		0,00	0,00
30	Discoteche, night-club		0,00	0,00
31	Agriturismo, affittacamere, residence	60	4.718,90	2.831,34
			368.537,26	62.494,48

(*)

RIDUZIONE COVID UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA

	Attività	% Rid Covid	Gettito	Riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	70	4.816,29	3.371,40
2	Cinematografi e teatri		0,00	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		38.914,01	0,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (solo impianti sportivi)	70	5.292,95	3.705,07
5	Stabilimenti balneari		0,00	
6	Esposizioni, autosaloni	50	8.581,73	4.290,87
7	Alberghi con ristorante	50	8.159,85	4.079,93
8	Alberghi senza ristorante	50	3.479,08	1.739,54
9	Case di cura e riposo		187,26	0,00
10	Ospedale		0,00	0,00
11	Uffici, agenzie		11.623,46	0,00
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali		2.882,81	0,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	50	15.168,47	7.584,24
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		2.069,46	0,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50	282,10	141,05
16	Banchi di mercato beni durevoli		0,00	
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	50	3.755,27	1.877,64
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		7.891,21	0,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		12.491,92	0,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione		49.229,89	0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		59.527,52	0,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	70	4713,42	3.299,39
23	Mense, birrerie, amburgherie		0,00	0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	70	9.867,19	6.907,03
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		8.577,98	0,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		0,00	0,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		1.803,76	0,00
28	Ipermercati di generi misti		0,00	0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari		0,00	0,00
30	Discoteche, night-club		0,00	0,00
31	Agriturismo, affittacamere, residence	50	3.341,24	1.670,62
			262.656,87	38.666,77

(*)

Comune di Larciano
Tariffe TARI 2022

DOMESTICO			tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb		
1	0,86	0,80	1,08	57,28
2	0,94	1,60	1,18	114,56
3	1,02	2,05	1,28	146,78
4	1,10	2,60	1,38	186,16
5	1,17	3,25	1,47	232,70
>5	1,23	3,75	1,54	268,50

NON DOMESTICO				tariffa senza avvio a recupero	
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	4,39	1,28	1,83
2	Cinematografi e teatri	0,41	3,76	1,10	1,57
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,45	4,19	1,23	1,75
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,94	2,05	2,89
5	Stabilimenti balneari	0,50	4,61	1,36	1,92
6	Esposizioni, autosaloni	0,39	3,53	1,05	1,47
7	Alberghi con ristorante	1,20	11,10	3,26	4,63
8	Alberghi senza ristorante	0,93	8,57	2,53	3,57
9	Case di cura e riposo	1,03	9,51	2,79	3,96
10	Ospedale	1,03	9,52	2,80	3,97
11	Uffici, agenzie	1,09	10,03	2,96	4,18
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,60	5,46	1,61	2,28
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	0,99	9,13	2,69	3,81
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,08	9,91	2,92	4,13
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,75	6,96	2,04	2,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,20	11,05	3,26	4,61
0	- idem utenze giornaliere	2,41	11,05	6,53	4,61
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,01	9,32	2,75	3,89
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, ele	0,80	7,36	2,17	3,07
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,96	8,88	2,62	3,70
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,46	4,21	1,24	1,76
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,54	5,00	1,46	2,08
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,59	23,87	7,02	9,95
0	- idem utenze giornaliere	5,18	23,87	14,05	9,95
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,07	28,29	8,33	11,80
24	Bar, caffè, pasticceria	1,99	18,33	5,40	7,64
0	- idem utenze giornaliere	3,98	18,33	10,80	7,64
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gen	1,70	15,62	4,60	6,51
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	15,60	4,60	6,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,58	32,89	9,70	13,72
28	Ipermercati di generi misti	1,59	14,65	4,32	6,11
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,23	38,92	11,48	16,23
0	- idem utenze giornaliere	8,47	38,92	22,95	16,23
30	Discoteche, night-club	1,00	9,24	2,72	3,85
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,46	4,21	1,24	1,76



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Allegato B

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale
N. 79 DEL 23.05.2022**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI**

VISTO l'art. 49, comma 1 e l'art. 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 marzo 2013;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Larciano, 29.05.2022

**IL RESPONSABILE
AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
MICHELA BINI
(firmato digitalmente)**



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Allegato C

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale
N. 79 DEL 23.05.2022**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1 e l'art. 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 marzo 2013;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Larciano, 29.05.2022

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
MICHELA BINI
(firmato digitalmente)**



COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazza Vittorio Veneto n. 15 51036 Larciano (PT)

Tel. 0573 858143 Fax 0573 838430

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Delibera C.C. n. 63 del 26/10/2021)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23 maggio 2022 ad oggetto: “*DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE*”

Il Revisore Unico Dott. Franco Guerri, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n.267,

richiamato

- il “*Nuovo Regolamento di Contabilità*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

richiamato

- in particolare l'art.67 comma 2 del Regolamento di contabilità del comune di Larciano, secondo cui “*Il Revisore rilascia altresì pareri sui seguenti atti.... proposte di deliberazioni di approvazione di aliquote dei tributi e tariffe dei servizi comunali*”;

vista

- la proposta in oggetto e la documentazione prodotta;

visti

- i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

esprime

- parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Larciano, 31 maggio 2022

Il Revisore Unico
Dott. Franco Guerri



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 31.05.2022**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che, ai sensi di Legge, la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal 16.06.2022 al 01.07.2022.

Larciano, 16.06.2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
VALENTINA MASI
(firmato digitalmente)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.